



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GDAP-0014926-2014

PU-GDAP-1e00- 5/01/2014-0014926-2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - Sede

OGGETTO: Schema di decreto recante le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo.

Su richiesta della Direzione Generale del Personale e della Formazione del 13 gennaio u.s., si trasmette, per informativa, lo schema di decreto relativo all'oggetto.
Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 14 febbraio p.v.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Schema del Decreto Interministeriale

Regolamento recante le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo.



Al Guardasigilli
Ministro Segretario di Stato della Giustizia
di concerto con
Al Ministro della Funzione Pubblica e dell'Innovazione

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante istituzione del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162, recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009 n. 85;

Considerato che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, con appositi regolamenti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, occorre stabilire le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia penitenziaria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

A D O T T A N O
IL SEGUENTE REGOLAMENTO



TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1.

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intendono se non diversamente specificato:
 - a) per Ministro, il Ministro della giustizia;
 - b) per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 - d) per Direttore dell'Istituto, il Direttore dell'Istituto Superiore di Studi penitenziari;
 - e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria;
 - f) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
 - g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari;
 - h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395;
 - i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA, così come istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia.

Articolo 2.

Oggetto.

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso per la nomina ad agente tecnico, a vice revisore tecnico, a vice perito tecnico e a vice direttore tecnico del ruolo dei biologi e del ruolo degli informatici del Corpo.

Articolo 3.

Programmi formativi.

1. I programmi formativi dei corsi sono stabiliti dal Direttore generale e dal Direttore dell'Istituto, ciascuno nel proprio ambito di competenza, e sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, in coerenza con i profili professionali dei ruoli tecnici di cui al d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
2. I corsi hanno carattere residenziale e si svolgono nelle strutture dell'Amministrazione dedicate alla formazione.
3. I programmi formativi sono volti all'acquisizione e allo sviluppo delle competenze individuate dagli articoli 4, 10, 16 e 25 del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162 e dal d.m. 22 dicembre 2012, n. 268.
4. I programmi formativi privilegiano la conoscenza operativa degli argomenti, nell'ambito degli aspetti teorici fondamentali, e la consapevolezza delle responsabilità connesse



all'esercizio della funzione.

5. I programmi formativi possono prevedere l'applicazione del personale in formazione presso le strutture dell'Amministrazione penitenziaria nonché presso le altre Amministrazioni dello Stato, le Università, gli organismi di ricerca pubblici e privati, italiani e stranieri, al fine di assicurare il perfezionamento delle competenze e l'uso dei sistemi tecnologici avanzati relativi alle attività del Laboratorio, come individuato dall'articolo 5 della legge 30 giugno 2009, n. 85.

6. I programmi formativi possono svolgersi previa stipula di apposite convenzioni con le strutture competenti di cui al comma 5, e possono prevedere per i partecipanti l'acquisizione, sempre previa stipula di apposita convenzione, di crediti formativi spendibili in percorsi culturali e di carriera e la possibilità di conseguire master di primo e secondo livello in settori di interesse.

TITOLO II

CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA AD AGENTE TECNICO

Articolo 4.

Corsi per la nomina ad agente tecnico del Corpo.

1. Gli allievi agenti tecnici frequentano un corso della durata di 4 mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Al termine del corso, gli allievi agenti tecnici che abbiano ottenuto il giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e che siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria, sono ammessi agli esami finali.
4. Gli allievi agenti tecnici già appartenenti al Corpo che hanno frequentato il corso di formazione non compiono la prova di idoneità al servizio di polizia penitenziaria.

Articolo 5.

Dimissioni dai corsi.

1. Sono dimessi dal corso :
 - a) gli allievi agenti tecnici che dichiarano di rinunciare al corso;
 - b) gli allievi agenti tecnici che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria;
 - c) gli allievi agenti tecnici che non superino l'esame teorico-pratico di fine corso;
 - d) gli allievi agenti tecnici che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni anche se non consecutivi, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere.



2. L'allievo agente tecnico assente dal corso per più di quarantacinque giorni per infermità contratta durante il corso stesso può essere ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquisizione della idoneità psicofisica.
3. Gli allievi agenti tecnici di sesso femminile la cui assenza oltre i quarantacinque giorni è determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del dlgs del 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Gli allievi agenti tecnici responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione sono espulsi dal corso.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale, su proposta del direttore del corso.

Articolo 6.

Nomina ad agente tecnico del Corpo.

1. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami finali sono nominati agenti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria ed avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica della durata di mesi tre.

TITOLO III

CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA A VICE REVISORE TECNICO

Articolo 7.

Corsi per la nomina a vice revisore tecnico del Corpo.

1. Gli allievi vice revisori tecnici che abbiano superato le prove previste all'articolo 11 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo del 9 settembre 2010 n. 162, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
3. Al termine del corso, gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b) del decreto legislativo di cui al primo comma, che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici e abbiano superate le prove teorico pratiche conclusive, sono nominati vice revisori tecnici in prova.
4. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162 che abbiano superato le prove teorico pratiche conclusive conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso formata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del predetto decreto legislativo.



Articolo 8.

Dimissioni dal corso per vice revisore tecnico.

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi vice revisori tecnici che dichiarino di rinunciare al corso;
- b) gli allievi vice revisori tecnici, provenienti dal concorso di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b) del decreto legislativo del 9 settembre 2010 n. 162, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria quali vice revisori tecnici;
- c) gli allievi vice revisori tecnici che non superino l'esame teorico-pratico di fine corso;
- d) gli allievi vice revisori tecnici che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non consecutivi, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere e fatto salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 12, comma 1, lett. c) del decreto legislativo del 9 settembre 2010 n. 162.

2. Gli allievi vice revisori tecnici di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo del 9 settembre 2010 n. 162, che durante il corso contraggono infermità possono essere ammessi a partecipare al primo corso successivo alla cessazione della causa impeditiva.

3. Gli allievi vice revisori tecnici di sesso femminile la cui assenza oltre i 45 giorni è determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del dlgs del 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli allievi vice revisori tecnici responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione sono espulsi dal corso.

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale, su proposta del direttore del corso.

TITOLO IV

CORSI DI FORMAZIONE PER LA NOMINA A VICE PERITO TECNICO

Articolo 9.

Corsi per la nomina ad allievo vice perito tecnico del Corpo.

1. Gli allievi vice periti tecnici frequentano un corso della durata non inferiore a sei mesi.

2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.

3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, può suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche.

4. Al termine del corso gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, svolgono una prova teorico-pratica finalizzata al



conseguimento del giudizio di idoneità. Gli allievi che abbiano superato la prova teorico-pratica ed ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria all'esito dell'esame finale.

4. Gli allievi vice periti tecnici di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, che abbiano superato l'esame finale e siano riconosciuti idonei alla funzione del ruolo conseguono la nomina a vice perito nell'ordine della graduatoria finale del corso.

Articolo 10.

Dimissioni dal corso per vice perito.

1. Sono dimessi dal corso:

- a) gli allievi vice periti tecnici che dichiarino di rinunciare al corso;
- b) gli allievi vice periti tecnici che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria;
- c) gli allievi vice periti tecnici che non superino l'esame teorico-pratico di fine corso;
- d) gli allievi vice periti tecnici che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non consecutivi, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere e fatto salvo quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 19, comma 1, lett. c) del decreto legislativo del 9 settembre 2010 n. 162.

2. Gli allievi vice periti tecnici di sesso femminile la cui assenza oltre i 45 giorni è determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli allievi vice periti tecnici responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione sono espulsi dal corso.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore generale, su proposta del direttore del corso.

TITOLO V

CORSO DI FORMAZIONE PER LA NOMINA A VICE DIRETTORE TECNICO

Articolo 11.

Corsi per la nomina a vice direttore tecnico del Corpo.

1. I vice direttori tecnici in prova frequentano un corso della durata di dodici mesi.

2. Il corso comprende un periodo di formazione teorico-pratica e un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.

3. Il Direttore dell'Istituto, con proprio decreto, istituisce il corso e, se necessario in relazione al ruolo di appartenenza, può suddividere i partecipanti in distinte sezioni didattiche.

4. Alla direzione del corso è preposto un funzionario del Corpo, in servizio nello stesso Istituto, con qualifica superiore a quelle dei corsisti.



Articolo 12.

Articolazione del percorso formativo.

1. Il corso comprende un periodo di formazione pratica ed un periodo di tirocinio sul posto di lavoro.
2. Il calendario didattico settimanale delle attività, le attività programmate per il tirocinio e le modalità concernenti la gestione amministrativa dei corsisti sono definite con decreto del Direttore dell'Istituto.
3. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sostengono verifiche dell'apprendimento e dell'efficacia del percorso svolto nelle attività individuate al comma 2.

Articolo 13.

Dimissioni dal corso.

1. Sono dimessi dal corso:
 - a) gli allievi vice direttori tecnici che dichiarino di rinunciare al corso;
 - b) gli allievi vice direttori tecnici che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria;
 - c) gli allievi vice direttori tecnici che non superino l'esame di fine corso;
 - d) gli allievi vice direttori tecnici che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche se non consecutivi, salvo che l'assenza sia determinata dall'adempimento di un dovere.
2. Gli allievi vice direttori tecnici, nell'ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio sono ammessi a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica.
3. Gli allievi vice direttori tecnici provenienti dai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta attività tecnico-scientifico, tecnica, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi, per una sola volta, a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.
4. Gli allievi vice direttori tecnici di sesso femminile la cui assenza oltre i 45 giorni è determinata da maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni per la tutela delle lavoratrici madri, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo del 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche e integrazioni.
5. Gli allievi vice direttori tecnici responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione sono espulsi dal corso.
6. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore dell'Istituto, su proposta del direttore del corso.

Articolo 14.

Esame finale

1. Al termine del corso i partecipanti sostengono un esame finale.



2. L'esame finale consiste nella discussione di una tesi redatta individualmente da ciascun vice direttore tecnico in prova e in un colloquio su tutte le materie fondamentali del corso, tenuto conto dei diversi profili professionali dei corsisti.
3. L'argomento della tesi è assegnato dal Direttore dell'Istituto ai vice direttori tecnici in prova almeno sessanta giorni prima della data di conclusione del corso.
4. La commissione d'esame fissa, in relazione al calendario degli esami, il termine per la consegna degli elaborati.
5. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in trentesimi che valuta complessivamente la tesi e la discussione della stessa da parte del candidato, nonché l'esito del colloquio.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI COMUNI

Articolo 15.

Tirocinio.

1. I tirocini sono svolti presso le strutture di cui all'articolo 3, comma 5, del presente decreto.
2. La durata dei tirocini è stabilita all'inizio del corso di formazione, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.
3. I contenuti formativi dei tirocini sono fissati in sede di predisposizione dei programmi dei corsi ai sensi dell'articolo 3 coerentemente con gli obiettivi dei singoli moduli.
4. Le attività di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite a seconda dei casi dalla Direzione generale o dall'Istituto.
5. Durante le attività di tirocinio, i corsisti sono affidati al personale, anche di altre amministrazioni dello Stato, che svolga le funzioni previste dal decreto legislativo 9 settembre 2010 n. 162.
6. I vice direttori tecnici in prova partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida del personale di cui al comma 5.

Articolo 16.

Commissioni giudicatrici degli esami finali

1. Le commissioni giudicatrici degli esami finali dei corsi sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore generale per i corsi di cui ai Titoli II, III, IV, e del Direttore dell'Istituto per i corsi di cui al Titolo V.
2. Le commissioni sono composte da un presidente, scelto tra i dipendenti dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a quella dirigenziale, e un numero pari di componenti, non inferiore a quattro, scelti tra i docenti del corso ed esperti nelle materie oggetto del programma.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo.
4. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti, in caso di impedimento dei titolari.
5. La composizione delle commissioni giudicatrici avviene nel rispetto delle disposizioni



previste dagli articoli 35, comma 3, lett e) e 57, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Articolo 17.

Sessioni suppletive e straordinarie

1. I partecipanti che non si presentano all'esame finale, senza giustificato motivo, accertato dal presidente della commissione di esami, vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
2. I partecipanti che per malattia o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame medesimo, superato il quale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Roma,

Il Ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

**Il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione**
Giampiero D'Alia